



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 90/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea
Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37730** del registro di segreteria, sul ricorso in
ottemperanza presentato da:

XX (C.F. **XX**), nato a **XX**, il **XX** ed elettivamente domiciliato presso il proprio
studio legale in **XX** alla Piazza **XX**;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., non costituito;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data 9 aprile 2025, con l'assistenza del Segretario
dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Giandomenico Daniele, in virtù di
delega, per il ricorrente, nessuno presente per il Ministero della Difesa;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 28 ottobre 2024, l'avv. **XX** come sopra
generalizzato, ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 72/2023 del
21.02.2023, nella parte in cui il Ministero della Difesa è stato condannato al
pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate nell'importo di
€ 300,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del legale
antistatario.

	Il legale segnala di aver notificato la sentenza e di aver messo in mora	
	l'Amministrazione con pec in data 2 agosto 2023.	
	All'udienza del 9 aprile 2025, il difensore del ricorrente ha segnalato che ad	
	oggi la sentenza non risulta eseguita.	
	La causa è stata quindi posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	In primo luogo, va dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa, cui il	
	ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati	
	presso l'indirizzo pec dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari.	
	Ciò posto, come detto, il difensore del ricorrente ha segnalato che il Ministero	
	non ha ad oggi provveduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di spese in	
	esecuzione del giudicato.	
	Il ricorso va dunque accolto, con conseguente condanna del Ministero della	
	Difesa a dare esecuzione alla sentenza di questa Sezione. 72/2023 del	
	21.02.2023, nella parte in cui l'Amministrazione soccombente è stata	
	condannata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate	
	nell'importo di € 300,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore	
	del legale antistatario.	
	Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37730,	
	- condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.,	
	all'adozione dei provvedimenti di sua competenza per la esatta e completa	
	2	

